

— condannare la Repubblica di Slovenia, sul fondamento dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari ad EUR 10 287,36 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.

⁽¹⁾ GU L 211, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 37.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-9/13)

(2013/C 63/25)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, P. Hetsch e O. Beynet)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva 2009/73/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ⁽²⁾, o comunque non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della citata direttiva.

— condannare la Repubblica di Slovenia, sul fondamento dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari ad EUR 10 287,36 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.

⁽¹⁾ GU L 211, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 57.

Ordinanza del presidente della Corte del 30 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Amtsgericht Geldern — Germania) — Nadine Büsch, Björn Siever/Ryanair Ltd

(Causa C-255/11) ⁽¹⁾

(2013/C 63/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-538/11) ⁽¹⁾

(2013/C 63/27)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 5 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Franklin Templeton Investment Funds Société d'Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Causa C-112/12) ⁽¹⁾

(2013/C 63/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 157 del 2.6.2012.

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-307/12) ⁽¹⁾

(2013/C 63/29)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012.